

COMUNE DI BIRORI

PROVINCIA DI NUORO

DISCIPLINARE D'INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

PATROCINIO LEGALE

TRA

Il Comune di Birori (NU) con sede e domicilio fiscale in Birori (NU), in Via IV Novembre n. 4, tra (P.I. 00157770918), agli effetti del presente atto rappresentato dal Sig. _____, che agisce nella sua esclusiva qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo e Affari Generali del Comune di Birori, il quale interviene in questo Atto in nome e per conto del medesimo Comune, in esecuzione del Decreto Sindacale di nomina n. ____ in data _____,

E

L'avvocato _____ nato _____ a _____ il _____, del Foro di _____ con studio legale in _____, Via _____ Codice Fiscale _____ P.IVA _____, che nel prosieguo del presente atto verrà indicato anche come "professionista" e/o "avvocato";

Premesso che

- con deliberazione n. _____ del _____ la Giunta Comunale ha autorizzato il Sig. _____, in qualità di rappresentante legale dell'Ente, a resistere dinanzi a _____, in relazione al giudizio (penale, civile, amministrativo etc.), promosso da _____ e avente ad oggetto _____ oppure _____

a proporre azione giudiziaria avverso/contro _____

nella controversia concernente _____ ;

- con determinazione n. 45 del 16.08.2018 è stato approvato lo schema del presente disciplinare;

- la determinazione del compenso professionale per il presente incarico è stabilita in ragione dei parametri di cui al DM n. 55 del 10.03.2014 recante *“Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247”* e al D.M. n. 37 del 08.03.2018 *“Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2018, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”* al quale espressamente si rinvia:

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento dell’incarico di rappresentanza e difesa giudiziale, secondo le modalità e condizioni di seguito indicate.

Art. 1 – Specificazione dell’incarico

L’incarico è conferito per l’assistenza e la difesa legale nella resistenza avverso l’atto di citazione/ricorso _____ avanti

proposto dal Sig. _____,

per _____ (o proposto dall’Ente avverso/contro _____). L’Avvocato si

impegna ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. Di norma è prevista una riunione

preliminare negli uffici comunali per valutare le strategie difensive e la necessità di informazioni. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale. Nel corso dell'incarico il professionista, con riferimento alla controversia affidata si impegna a:

a) definire la strategia difensiva d'intesa con l'amministrazione, nella persona del Responsabile del Servizio;

b) relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisdizionali circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune, anche al fine ultimo di adottare atti in autotutela tesi ad evitare pregiudizi per l'amministrazione, che resta comunque libera di determinarsi autonomamente;

c) prospettare eventuali soluzioni stragiudiziali e redigere, se necessario, il relativo atto di transazione d'intesa con il responsabile dell'Ufficio competente, senza alcuna spesa aggiuntiva per il Comune rispetto all'importo preventivato di cui al successivo art. 5;

d) qualora richiesto, assicurare la propria presenza con un preavviso di almeno 24 ore e spese a proprio carico, ad incontri e riunioni presso la sede dell'Ente per la trattazione della causa, anche nel corso del suo svolgimento;

e) provvedere a richiedere alla controparte le somme eventualmente liquidate in sentenza in favore del Comune di Birori, trasmettendo a quest'ultimo, nell'eventualità del mancato recupero, tutto quanto occorre per

il recupero coattivo (iscrizione a ruolo).

Il Comune di Birori, in relazione all'incarico conferito si impegna a sottoscrivere in favore del professionista mandato speciale e a fornire al difensore la documentazione disponibile per la definizione della controversia e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico. L'avvocato riceverà copia degli atti, salvo che, per necessità di legge debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'avvocato renderà dichiarazione attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

L'avvocato incaricato si impegna altresì a curare tutti gli adempimenti connessi e consequenziali al deposito e registrazione dei provvedimenti giurisdizionali, atti e/o sentenze presso il competente ufficio dell'Amministrazione Finanziaria in nome e per conto del Comune di Birori, onde evitare l'eventuale addebito all'amministrazione comunale di somme ed interessi dovuti a tale titolo. La relativa spesa verrà computata in sede di pagamento. Sino ad allora il professionista è ritenuto responsabile della corretta esecuzione del mandato.

L'Avvocato, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 13.08.2010 n. 136, si impegna a comunicare al Comune gli estremi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'Avvocato, inoltre, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, così come prescritto dall'art. 3, commi 7,8,9 della L. 15.08.2010 n. 136. Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente:

A copertura di eventuali danni causati nell'esercizio dell'attività professionale, l'avvocato dichiara, altresì, di aver sottoscritto polizza assicurativa n. _____ con la Compagnia _____.

L'incarico cessa con la definizione del singolo grado di giudizio per cui è stato conferito. Per gli ulteriori eventuali gradi della procedura, l'amministrazione si riserva di assumere specifici ed ulteriori provvedimenti di incarico.

Art. 2 - Incompatibilità

Il professionista incaricato dichiara di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affari o incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è in alcun modo occupato della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità penale o disciplinare cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, il Comune di Birori ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del C.C. A tal fine l'avvocato si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente l'eventuale insorgere di condizioni di incompatibilità.

Art. 3 – Doveri di informazione

Per consentire al Comune di avere conoscenza adeguata e aggiornata sullo sviluppo della causa, il professionista dovrà trasmettere, nel più breve tempo possibile ed ogni qualvolta ne sia richiesto, copia della documentazione prodotta in corso di causa e dalla controparte (citazioni, memorie difensive, verbali d'udienza, comparse di costituzione, provvedimenti, ordinanze, comunicazioni circa l'esito della causa ed ogni altra informazione relativa al

contenzione oggetto del presente incarico), pena la possibilità di revoca dell'incarico senza ulteriore motivazione. L'avvocato incaricato si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato l'Ente circa i rinvii di udienza e l'attività di volta in volta espletata.

L'avvocato, comunicherà per iscritto e tempestivamente l'intervenuto deposito di provvedimenti giurisdizionali. In quella stessa sede prospetterà, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Ente, ogni possibile soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Ente ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire eventuali pregiudizi per l'Amministrazione.

L'avvocato dovrà altresì esprimere il proprio motivato parere circa la convenienza e l'opportunità di esperire ulteriori gradi della procedura, se del caso ed in merito all'utilità per il Comune di Birori.

Art. 4 – Delega a terzi professionisti

All'avvocato non è data facoltà di delegare terzi professionisti nell'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario scritto, da esprimersi nelle forme di legge, da parte del Comune di Birori, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza per i casi in cui sia oggettivamente impossibile presenziarvi per fatti o circostanze imprevedibili. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, l'avvocato incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dal presente disciplinare per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del

domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Ente.

Art. 5 – Compensi e spese

Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato consensualmente secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 9 legge 247/2012 e dalla determinazione del Responsabile del Servizio n. 45 del 16 agosto 2018.

In seguito al compiuto, perfetto espletamento dell'incarico con massimo zelo e scrupolo professionale, all'avvocato

sarà corrisposto un compenso (per l'intero grado di giudizio), comprensivo di spese, diritti, onorari e accessori (CNPA, IVA come per legge e spese generali al 15%), pari ad Euro _____.

La misura del suddetto compenso, che è stata preventivamente resa nota al Comune di Birori con un preventivo di spesa, si articola come segue:

1. Anticipazione Spese vive: euro _____
2. Fase di studio della controversia: euro _____ (oltre IVA, CPA e spese generali al 15%);
3. Fase introduttiva del giudizio: euro _____ (oltre IVA, CPA e spese generali al 15%);
4. Fase istruttoria e/o di trattazione: euro _____ (oltre IVA, CPA e spese generali al 15%);
5. Fase decisionale del giudizio: euro _____ (oltre IVA, CPA e spese generali al 15%);

L'eventuale corresponsione di somme in acconto sul compenso pattuito, che potranno essere accordate solo per le singole fasi come esplicitate nel preventivo sopraindicato ed a conclusione delle stesse nonché la liquidazione del saldo finale, dovrà avvenire previa presentazione al Comune di fattura in conformità alla normativa vigente. Contestualmente alla trasmissione della richiesta di pagamento, qualora il professionista non vi abbia già provveduto, dovranno essere trasmessi tutti gli atti difensivi. È fatta

salva la possibilità di accorpare in una sola fattura proforma le prestazioni di più fasi.

Il compenso pattuito è ritenuto da entrambe le parti adeguato alla complessità ed importanza dell'incarico, proporzionato e soddisfacente e liberamente determinato.

Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga altresì ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari preventivi impegni, pena il mancato pagamento.

Allorquando, eccezionalmente, si presenti la necessità di svolgere prestazioni non comprese nel preventivo pattuito, il legale, durante l'esercizio finanziario in cui si presenta l'evento, dovrà tempestivamente avvertire l'amministrazione in modo tale da consentire, valutata la situazione, di assumere ulteriore impegno di spesa per consentire il prosieguo dell'incarico. In assenza di conferma del preventivo integrativo, il legale potrà rinunciare al mandato dandone comunicazione scritta all'Ente.

Non sono dovute competenze, nell'ipotesi in cui la causa, per la quale è conferito al professionista il mandato di difesa e patrocinio in giudizio non sia stata iscritta a ruolo. In caso di rinuncia al mandato o di abbandono della causa sono riconosciute le competenze spettanti per l'attività effettivamente svolta fino al momento della rinuncia al mandato o dell'abbandono o estinzione del giudizio.

In caso di estinzione anticipata del giudizio l'importo complessivo richiesto verrà corrisposto in proporzione all'attività effettivamente espletata.

In caso di successione di tariffe professionali, la tariffa applicabile sarà quella che vige alla data di liquidazione (Cass. Civ., sez. II, sentenza n.

16851/2012), ferma restando l'applicazione della percentuale di sconto pattuita.

Art. 6 – Recesso

Il Comune ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'incarico conferito, previa comunicazione scritta da inviare via PEC o con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di procedere al pagamento del compenso per l'attività svolta fino alla data del recesso, sempre nei limiti di quanto pattuito e tenuto conto del risultato che ne sia derivato all'Ente.

Art. 7 – Rinuncia all'incarico

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, previa comunicazione scritta da inviare via PEC o con lettera raccomandata, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata da determinarsi nei limiti di quanto pattuito.

Art. 8 – Trattamento dei dati

Il Comune di Birori, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa il professionista, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 9 – Dovere di riservatezza

Il professionista incaricato è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio e a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico a lui conferito ed accettato e a rispettare le disposizioni previste nel D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 10 – Condizioni finali

La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione integrale delle condizioni e modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Per quanto non espressamente previsto, le parti rinviano alle norme del codice civile a quelle proprie dell'ordinamento professionale forense nonché ai vigenti parametri di determinazione dei compensi professionali di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 37/2018.

Il presente atto viene sottoscritto digitalmente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al DPR 131/1986 e successive modificazioni ed integrazioni. Le spese di bollo e le eventuali ulteriori spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente atto sono a carico del professionista.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Birori - Il Responsabile del Servizio

Il Professionista Avv. _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente e incondizionatamente tutte le clausole del presente contratto di conferimento di incarico professionale.

Il Professionista Avv. _____